



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Ing. MARIA ROSARIA DELLA ROCCA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
11	02/07/2025	5006	04

Oggetto:

Decreto Legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017, allegato 1, comma 2 - Autorizzazione di un corso di aggiornamento professionale per Tecnici Competenti in Acustica, di n. 5 ore, richiesto dalla Son Training S.r.l.s. con istanza prot. n. PG/2025/0302200

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. l'Unità Operativa Dirigenziale (UOD) 50.06.04 *Sviluppo sostenibile, Acustica, Qualità dell'aria e radiazioni - Criticità ambientali in rapporto alla salute umana* della Direzione Generale 50.06.00 *Difesa del suolo e l'Ecosistema* è la struttura della Giunta Regionale competente per i procedimenti in materia di riconoscimento della professione di Tecnico Competente in Acustica (TCA);
- b. ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Decreto Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017, presso Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) è stato istituito l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di TCA denominato: *"Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica"* (ENTECA);
- c. all'articolo 22 del Decreto Lgs. n. 42/2017 sono indicati i requisiti necessari per l'iscrizione nell'ENTECA per chi è in possesso della laurea e in via transitoria, per chi è in possesso del diploma di scuola media superiore;
- d. l'articolo 23 del Decreto Lgs. n. 42/2017 istituisce, presso il MASE, il Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento (TTNC) con il compito di monitorare a livello nazionale la qualità del sistema di abilitazione e la conformità didattica dei corsi di formazione previsti dallo stesso Decreto, anche attraverso appositi pareri resi alle Regioni, e favorire lo scambio di informazioni e l'ottimizzazione organizzativa e didattica dei corsi stessi;
- e. l'Allegato 1 del Decreto Lgs. n. 42/2017 stabilisce le modalità procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco dei Tecnici competenti in acustica, nonché al punto 2 *"Aggiornamento professionale"*, stabilisce:
 - *che gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni;*
 - *che i corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i corsi di abilitazione, possono essere organizzati esclusivamente da università, enti di ricerca, istituti di ricerca, albi professionali, collegi professionali, ordini professionali e soggetti idonei alla formazione;*
 - *che l'avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla Regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;*
 - *per quanto previsto dal documento prodotto dal TTNC "Altri indirizzi sull'applicazione del Decreto Lgs. 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica – aggiornamento 23 novembre 2022" i corsi di aggiornamento professionale sono riconosciuti e dunque autorizzati dalla Regione in cui sono organizzati (ossia nella regione in cui vengono tenute tutte le relative lezioni, ovvero, in caso di erogazione in modalità FAD, sono autorizzati dall'entità territoriale competente nella quale il soggetto proponente ha sede legale);*
 - *il medesimo documento di cui al punto precedente, al paragrafo 1.3 intitolato "Indirizzi alle Regioni per la valutazione delle istanze di accreditamento dei corsi di aggiornamento", fornisce indirizzi utili per la valutazione delle istanze di accreditamento dei corsi di aggiornamento professionale e al punto 1.5 "Obbligo di aggiornamento professionale e contabilizzazione delle ore" stabilisce:
"Ai tecnici iscritti nell'elenco nazionale di cui al comma 1 dell'art. 21 del Decreto Lgs. n. 42/2017 è fatto obbligo di acquisire nell'arco di 5 anni dalla data di iscrizione all'elenco nazionale e per ogni quinquennio, 30 ore di aggiornamento professionale distribuite su almeno 3 anni, pena la sospensione e la successiva cancellazione dall'elenco (ex punto 2 e 4, Allegato 1 del Decreto Lgs. n. 42/2017)";
"La comunicazione dell'avvenuto conseguimento delle ore di formazione (da parte dei Tecnici iscritti) relativa ad un anno solare, deve essere inviata alla Regione secondo le modalità e i regolamenti previsti dagli Uffici competenti.";*
- f. il D.D. n. 40 del 10/02/2020 della DG 50.06.00 *Difesa del Suolo e l'Ecosistema* stabilisce i formati e le modalità di trasmissione della *"comunicazione dell'avvenuto conseguimento delle ore di formazione"*).

PRESO ATTO

- a. della richiesta di accreditamento di un corso di aggiornamento professionale per Tecnici Competenti in Acustica, presentata dalla Son Training S.r.l.s., pervenuta il 16/06/2025 e acquisita al protocollo regionale n. 302200 del 17/06/2025;
- b. che il corso in oggetto, intitolato: «*La nuova norma ISO 9612:2025 – cosa cambia nel calcolo dell'Esposizione al rumore nei luoghi di lavoro.*» è conforme ai requisiti richiesti dai documenti di indirizzo prodotti dal TTNC;
- c. che la Son Training S.r.l.s. è in possesso dei requisiti richiesti al punto 1.1 del documento “*Altri Indirizzi sull'applicazione del D.Lgs. 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica*”. In particolare, è un “*Soggetto idoneo alla formazione*” abilitato alla formazione per Tecnici Competenti in Acustica.

CONSIDERATO che

- a. dalla verifica dei contenuti, il corso di aggiornamento professionale per Tecnici Competenti in Acustica, proposto dalla Son Training S.r.l.s., risulta conforme a quanto previsto dalle *Linee guida nazionali* documento intitolato “*Altri indirizzi sull'applicazione del D.Lgs. 42/2017, relativamente alla professione di tecnico competente in acustica agg. 09 maggio 2019*”, nonché, alle successive modifiche e integrazioni contenute nell'aggiornamento del 23 novembre 2022;
- b. per i corsi di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica non occorre richiedere apposito parere al TTNC;
- c. ricorrono i presupposti per l'adozione del provvedimento definitivo;
- d. è opportuno stabilire un periodo di validità dell'autorizzazione.

RITENUTO di poter autorizzare il richiedente allo svolgimento dell'attività formativa in oggetto, stabilendo le seguenti prescrizioni:

- a. il numero massimo dei discenti è inderogabilmente fissato a:
- b. 50 unità a corso nel caso questo venga erogato interamente in presenza;
- c. 30 unità a corso nel caso questo venga erogato interamente con modalità di formazione a distanza;
- d. 30 unità a corso nel caso questo preveda contemporaneamente lezioni frontali e formazione a distanza;
- e. in caso di rinvio di una lezione, comunicare la data di recupero con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo;
- f. richiedere formale autorizzazione per eventuali modifiche al corso che riguardano cambiamenti di docenti, attrezzature o sede e/o modalità di svolgimento del corso, e nel caso in cui tali modifiche comportino il venir meno dei requisiti richiesti, la Regione si riserva la possibilità di revocare l'autorizzazione in oggetto;
- g. trasmettere, contestualmente al termine dell'ultima lezione del corso, alla UOD 50.06.04 all'indirizzo PEC uod.500604@pec.regione.campania.it, pena il mancato riconoscimento delle ore di aggiornamento professionale svolte, i seguenti documenti:
 - I. i fogli di rilevazione delle presenze, ovvero, il report della piattaforma in caso di erogazione in modalità FAD, debitamente compilati in ogni parte, timbrati e firmati in ogni pagina;
 - II. una dichiarazione del legale rappresentante, o proprio delegato, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la presenza dei discenti e dei docenti;
 - III. documento di delega, ove necessario;
 - IV. documenti di identità del firmatario o del delegante e dell'eventuale delegato;

RITENUTO altresì,

- a. di dover assegnare un codice identificativo univoco al corso, da citarsi in ogni futura comunicazione pertinente;
- b. di dover stabilire che la presente autorizzazione abbia una validità di dodici mesi dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Decreto;
- c. che il corso sia erogabile in modalità FAD.

VISTI

- il D.Lgs. 42/2017 del 17 febbraio 2017;
- il documento prodotto dal Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento *“Indirizzi interpretativi per l’istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici competenti sottoposte al tavolo tecnico di coordinamento previsto dall’art. 23 del decreto legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017 – aggiornamento 09 maggio 2019”*;
- il documento prodotto dal Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento *“Altri indirizzi sull’applicazione del Decreto Lgs. 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica – aggiornamento 09 maggio 2019”*;
- il documento prodotto dal Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento *“Altri indirizzi sull’applicazione del Decreto Lgs. 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica – aggiornamento 23 novembre 2022”*;
- il D.D. n. 40 del 10/02/2020, della DG 50.06.00 Difesa del Suolo e l’Ecosistema;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 50.06.04, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità formale del presente atto resa dal Dirigente della UOD 50.06.04,

DECRETA

per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di riconoscere il corso di aggiornamento professionale per Tecnici competenti in acustica, di n. 5 ore, richiesto dalla Son Training S.r.l.s. con istanza acquisita al protocollo regionale al n. 302200 del 17/06/2025, codificato e intitolato:
D000280 – «La nuova norma ISO 9612:2025 – cosa cambia nel calcolo dell’Esposizione al rumore nei luoghi di lavoro.»

conforme ai requisiti di cui all’Allegato 1, comma 2, del Decreto legislativo 17 febbraio 2017 n. 42;

2. di autorizzare lo svolgimento del corso di cui al punto precedente, in modalità di erogazione FAD limitatamente alla sola edizione dell’azione proposta e pena la nullità dell’azione formativa, con le seguenti prescrizioni al Soggetto attuatore che dovrà:
 - a. espletare il corso di cui al punto 1), previsto per il 08/07/2025, entro 12 mesi dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto;
 - b. limitare il numero massimo di discenti a 30 unità;
 - c. consentire e agevolare eventuali controlli;
 - d. in caso di rinvio di una lezione, comunicare la data di recupero con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo;
 - e. in caso di lezioni erogate con modalità formazione a distanza sincrona, prevedere l’uso di metodiche o piattaforme informatiche che consentano il monitoraggio dello stato di attenzione dei partecipanti al fine di verificare l’effettiva partecipazione dei discenti e la conseguente produzione di specifici report;
 - f. richiedere formale autorizzazione per eventuali modifiche al corso che riguardano cambiamenti di docenti, attrezzature o sede e/o modalità di svolgimento del corso, e nel caso in cui tali modifiche comportino il venir meno dei requisiti richiesti, la Regione si riserva la possibilità di revocare l’autorizzazione in oggetto;
 - g. trasmettere, almeno il giorno prima dell’erogazione del corso, all’indirizzo mail uod.500604@regione.campania.it i dati di accesso dell’utenza “ospite”, a disposizione degli uffici regionali, per eventuali controlli;
 - h. trasmettere, contestualmente al temine dell’ultima lezione del corso, alla UOD 50.06.04 all’indirizzo PEC uod.500604@pec.regione.campania.it, pena il mancato riconoscimento delle ore di aggiornamento professionale svolte, i seguenti documenti:
 - I. i fogli di rilevazione delle presenze, ovvero, il report della piattaforma in caso di erogazione in modalità FAD, debitamente compilati in ogni parte, timbrati e firmati in ogni pagina;
 - II. una dichiarazione del legale rappresentante, o proprio delegato, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la presenza dei discenti e dei docenti;
 - III. documento di delega, ove necessario;
 - IV. documenti di identità del firmatario o del delegante e dell’eventuale delegato;

3. di dare all'autorizzazione di cui al punto precedente una validità di 12 mesi con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.
4. di provvedere altresì, all'aggiornamento della banca dati ENTECA predisposta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 42/2017;
5. di inviare copia del presente decreto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alla Son Training S.r.l.s. e al Settore Stampa e Documentazione, per la pubblicazione sul BURC.

ING. MARIA ROSARIA DELLA ROCCA